



Protocollo digitale

Lecco, data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

Fasc. 9.11|2019|22

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, Art. 4 Comma 7.

Ditta: P.M.S. srl, sede legale in Comune di Seregno (MB), viale dei Giardini n. 5 e impianto in Comune di La Valletta Brianza (LC), Via Volta n. 10.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, "Norme in materia ambientale e s.m.i.;"
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma del' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni. Dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";
- La L.R. n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del DPR n. 59/2013;
- la DGR 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inherente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la DGR X/3827 del 14/07/2015 "Indirizzi Regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.;"
- la D.g.r 20 giugno 2014, n. X/1990 – Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con d.g.r. 12 febbraio 2018, n. X/7860;
- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

- procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- il D.M. Ambiente n. 350/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997”;
 - la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e sm.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
 - DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
 - la decisione 2014/955/UE che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli artt. 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; nell'ordinamento italiano l'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione in parola;
 - il regolamento 2014/1357/UE che contiene le nuove indicazioni per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15; sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e, nell'ordinamento italiano, l'allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

VISTO il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

RILEVATO che la ditta P.M.S. srl, sede legale in Comune di Seregno (MB), viale dei Giardini n. 5 e impianto in Comune di La Valletta Brianza (LC), Via Volta n. 10, ha trasmesso tramite il SUAP di La Valletta Brianza in data 07/05/2020 (Protocolli in Ingresso della Provincia di Lecco n. 26714 e 26715 del 12/05/2020) istanza di AUA per i seguenti titoli:

- comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico (di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

RICHIAMATI:

- la nota della Provincia di Lecco Protocollo Prot. n. 29666 del 29/05/2020 di richiesta integrazioni alla ditta;
- la nota della Provincia di Lecco al Comune di La Valletta Brianza (prot. 29669 del 29.05.2020) di richiesta espressione di parere in merito alla previsione di impatto acustico e di valutazioni in merito alla compatibilità urbanistica;
- la nota del SUAP di La Valletta Brianza (in atti provinciali Prot. n. 32449 del 17/06/2020) con la quale vengono trasmesse le integrazioni pervenute dalla ditta;
- la nota dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta prot. 10750 del 30/06/2020 (in atti provinciali Prot. n. del 34867 del 01/07/2020) con la quale vengono trasmessi i pareri favorevoli in merito alla zonizzazione acustica ed alla compatibilità urbanistica;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- l'Ufficio Rifiuti ha predisposto l'allegato tecnico A relativo alla comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RILEVATO che, per quanto concerne la disponibilità dell'area interessata dall'impianto, la ditta ha fornito copia del contratto preliminare di locazione stipulato con la società Officina Costruzioni Elettromeccaniche sas in data 29.02.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2020;

ATTESO che la locazione ha la durata di sei anni, a decorrere dal 01.01.2020 e con termine di scadenza al 31.12.2026 decorso il quale il contratto di locazione in intenderà rinnovato per ulteriori sei anni salvo disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza, risultando una durata complessiva inferiore ai 15 anni previsti, alla scadenza di ogni periodo di efficacia del contratto medesimo dovrà essere inoltrata documentazione attestante l'avvenuto rinnovo dello stesso sino alla completa copertura del periodo. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza dell'autorizzazione per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;

RITENUTO, pertanto, di vincolare i termini di validità del presente provvedimento all'efficacia del contratto preliminare di locazione stipulato con la società Officina Costruzioni Elettromeccaniche sas, in virtù del quale la società P.M.S. srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto;

CONSIDERATO che, in seguito alla presentazione della precedente istanza in data 25/11/2019 poi sostituita dalla presente, in data 26/02/2020 questa Provincia ha richiesto alla Prefettura di Lecco, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., il rilascio della comunicazione antimafia nei confronti della ditta tramite il sistema B.D.N.A. - Banca Dati Nazionale Antimafia previsto dall'art. 87 del medesimo decreto;

ATTESO che a tutt'oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia liberatoria;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio del presente provvedimento, essendo decorsi i termini di cui all'art. 88, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 ed avendo acquisito l'autocertificazione prevista dal successivo art. 89, comma 1, in atti provinciali prot. n. 39978 del 29/07/2020;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 17.07.2020 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti.

RITENUTO di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - artt. 4 e 5;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DISPONE

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni sopraindicate e alle condizioni di seguito riportate;

- 1) la presente autorizzazione avrà la durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di La Valletta Brianza della presente, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Lecco, precisando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 2) l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata all'accettazione da parte dell'Autorità competente (Provincia) delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate in conformità alla DGR n. 19461 del 19.11.2004. La copertura finanziaria dovrà avere una durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. A tal fine la ditta può optare per una delle seguenti modalità alternative:
 - garanzia finanziaria di durata quindici anni più uno;
 - garanzia finanziaria di durata inferiore (es. cinque anni + uno) che dovrà essere rinnovata più volte nel corso della durata dell'autorizzazione.Pertanto, **almeno 30 giorni** prima della scadenza della polizza in parola dovrà essere presentata nuova garanzia finanziaria che dovrà prendere in carico eventuali pendenze a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione. Il proseguimento dell'attività è condizionato all'accettazione da parte di questa Provincia della nuova garanzia finanziaria, pena la decadenza dell'autorizzazione alla data di scadenza del primo periodo di fideiussione prestata;
- 3) la ditta, in conseguenza di quanto indicato al punto 2), dovrà prestare, **entro 90 giorni** dalla notifica della presente, idonea fidejussione a favore della Provincia di Lecco per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta DGR determinato in **€ 2.490,35** relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 141 mc di rifiuti non pericolosi pari a € 2.490,35;
- 4) la validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale è comunque vincolata all'efficacia del contratto preliminare di locazione stipulato con la società Officina Costruzioni Elettromeccaniche sas in data 29.02.2020, con scadenza 31.12.2026 e rinnovabile per successivi periodi di sei anni, in virtù del quale la società P.M.S. srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto. La ditta deve comunicare alla Provincia di Lecco, alla scadenza di ogni periodo di efficacia del contratto preliminare di locazione, l'avvenuto rinnovo dello stesso e quindi la disponibilità dell'area per i successivi sei anni. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza dell'autorizzazione per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità. Resta inteso che la ditta è comunque tenuta ad informare la Provincia riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in parola;
- 5) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli

aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- 6) entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporterà la sospensione dell'iscrizione della ditta nei registri di cui agli Art. 214, comma 6 e 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza di quanto stabilito dall'Art. 3 comma 3 del D.M. 350/98;
- 7) il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi (art. 3 c.1 DPR 59/2013):
 - comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico (di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- 8) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di La Valletta Brianza, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente P.M.S. srl, sede legale in Comune di Seregno (MB), viale dei Giardini n. 5 e impianto in Comune di La Valletta Brianza (LC), Via Volta n. 10;
- 9) a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente

Ing. Dario Strambini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Tagliaferri
MP

ALLEGATO TECNICO A - RIFIUTI

Ditta: P.M.S. srl

Sede legale: Comune di Seregno (MB), viale dei Giardini n. 5

Ubicazione impianto: Comune di La Valletta Brianza (LC), Via Volta n. 10

Legale rappresentante: Antonio Vivino

Direttore Tecnico: Antonio Vivino

1 Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area coperta della superficie di 1.055 mq di cui:

- 929 mq area destinata alle attività di gestione rifiuti, di cui 135 mq per la messa in riserva;
- 126 mq area destinata a servizi (uffici, spogliatoio, servizi igienici).

ed è nella disponibilità della ditta in forza del contratto preliminare di locazione stipulato con la società Officina Costruzioni Elettromeccaniche sas in data 29.02.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2020.

- 1.2 L'area è individuata al mappale n. 67 sub. 3 del Fg. 3 del Comune di La Valletta Brianza (LC), classificato secondo il vigente strumento urbanistico (PGT) in *ZONA D1-TUC Comparti produttivi - industriale - artigianale esistente*.
- 1.3 Le aree adibite allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti sono pavimentate in cls.
- 1.4 L'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie individuate al successivo punto 1.5 per un volume complessivo di 141 mc.
- 1.5 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono indicati nella tabella che segue:

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	Codici EER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata		Area adibita alla messa in riserva mq
						t	mc	t/a	mc	
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	120101 120102 120199 150104 160117 170405 191202 200140	R13	52	65	3500	60	

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	Codici EER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	Area adibita alla messa in riserva mq	
						t	mc			
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191203 200140	R13	54	68	3500	60	
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.	spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.	160118 170401 170411	R13	5	8	650	15	
TOTALE						R13	111	141	7650	135

2 Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.2 Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.3 L'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione.
- 2.4 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo

stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà richiesta in occasione del primo conferimento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei cicli di produzione. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- 2.5 Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.6 Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.7 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.8 I rifiuti in ingresso devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento.
- 2.9 Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.10 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso al centro compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.11 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.12 Le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.13 I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.14 I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.15 I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.16 Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.17 I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più

fusti, pari a 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.

2.18 Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.

2.19 I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.20 I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.

2.21 Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto

2.22 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

2.23 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
- senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
- nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.

2.24 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.

2.25 Devono essere evidenziate con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.

2.26 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.

2.27 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.

2.28 I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.

2.29 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.

- 2.30 Le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.31 Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.32 In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge
- 2.33 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.34 Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.35 I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.36 I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.37 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.38 La ditta dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inherente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.39 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - b. iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis della medesima legge, ed attuazione dei relativi adempimenti; fino alla piena operatività del nuovo sistema trovano applicazione gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D Lgs. 205/2010;
 - c. compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.40 La ditta deve effettuare con cadenza almeno semestrale la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.

- 2.41 I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 2.42 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.43 Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
- 2.44 Deve essere presente l'impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h 24.
- 2.45 Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.46 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal D.p.c.m. 14/11/1977, D.p.c.m. 01/03/1991 e dalla L. 447/1995 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.47 Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.
- 2.48 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio.

3 Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1 In relazione al codice EER 120199 che non caratterizza in modo univo la natura del rifiuto stesso in quanto generico, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico/scarico o registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, formulario) riporti una specifica aggiuntiva.
- 3.2 L'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella planimetria allegata alla presente “*Tavola 1 – oggetto impianto di messa in riserva, suddivisione delle aree - pratica 2.016.242 - data 10.03.2020*”.
- 3.3 La localizzazione delle attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti deve essere conforme a quanto riportato nell'elaborato di cui al punto precedente.
- 3.4 Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le principali categorie di rifiuti.
- 3.5 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita, selezione, frantumazione, macinazione, riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.6 Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).

3.7 Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Si prende atto del documento redatto dall'Esperto Qualificato di II grado incaricato dalla ditta, Alberto Cassiano (in atti provinciali prot. n. 26714 del 12/05/2020). Dovrà inoltre essere osservato anche quanto previsto dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco della Prefettura di Lecco del settembre 2009 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'Arpa di Lecco e dall'ATS Brianza, quali Enti competenti.

4 Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, il gestore, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

4.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Si rammenta che il piano di emergenza deve essere integrato secondo i contenuti di cui all'art. 26-bis della recente Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019.

Nel caso si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.